

Comuni di:				UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla” via Anselmo Todde n. 18 Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979 e-mail: marmillauno@tiscali.it c.f. 90037280956 09091 - ALES (Oristano) CENTRALE DI COMMITTENZA	
1	Albagiara	11	Morgongiori		
2	Ales	12	Nureci		
3	Assolo	13	Pau		
4	Asuni	14	Ruinas		
5	Baradili	15	Senis		
6	Baressa	16	Sini		
7	Curcuris	17	Usellus		
8	Gonnoscodina	18	Villa s. Antonio		
9	Gonnosnò	19	Villa Verde		
10	Mogorella				
<i>PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO</i>					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI E INTERCOMUNALI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA"					
ELABORATO: <i>Schema di contratto</i>			ALLEGATO: 3		DATA: settembre 2018
I progettisti: <i>Geom. Basilio Pusceddu</i> <i>Per. Ind. Alfio Floris</i>			Il Presidente <i>Lino Zedda</i>		
Il responsabile del procedimento: <i>Geom. Basilio Pusceddu</i>					

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Le opere che formano oggetto dell'appalto sono quelle previste dal progetto per la MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI E INTERCOMUNALI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA" comprendono dei piccoli interventi nei seguenti 19 Comuni:

1. Comune di Albagiara:
2. Comune di Ales:
3. Comune di Assolo:
4. Comune di Asuni:
5. Comune di Baradili:
6. Comune di Baressa:
7. Comune di Curcuris:
8. Comune di Gonnoscodina:
9. Comune di Gonnosno':
10. Comune di Mogorella:
11. Comune di Morgongiori:
12. Comune di Nureci:
13. Comune di Pau:
14. Comune di Ruinas:
15. Comune di Senis:
16. Comune di Sini:
17. Comune di Usellus:
18. Comune di Villa Sant'Antonio:
19. Comune di Villa Verde:

secondo le indicazioni riportate nelle tavole e allegati di contratto.

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori, a misura compresi nell'appalto ammonta a:

€ 344.540,96 (*trecentoquarantaquattromilacinquecentoquaranta/96*) di cui

- € 329.540,96 (*trecentoventinovemilacinquecentoquaranta/96*) da sottoporre a ribasso d'asta;
- € 98.862,29 (*novantottottoottocentosessantadue/29*) per manodopera;
- € 15.000,00 (*quindicimila/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 3 - Ambito legislativo

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite con la L.R. n°5 del 7 agosto 2007 e per quanto non previsti dalla L.R. n.5/2007 dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle

costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti in particolare si richiama per la parte ancora in vigore il regolamento sui LL.PP approvato con DPR n°207 del 05.10.2007 e, per le parti non soppresse, dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM n°145 del 19.04.2000.

Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

1. *relazione tecnica*
2. *elenco prezzi*
3. *analisi dei prezzi*
4. *computo metrico estimativo*
5. *capitolato speciale d'appalto*
5. *a - schema di contratto*
6. *cronoprogramma*
7. *a – individuazione interventi per 19 Comuni;*

Articolo 5 - Garanzie e coperture assicurative.

L'Appaltatore dovrà costituire le garanzie previste dall'art.103 – Garanzie definitive – del D.lgs n. 50 del 18.04.2016

In particolare l'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs n. 50/2016, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Ente appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con la somma assicurata che dovrà corrispondere all'importo del contratto mentre, viene fissato in euro 500.000 (euro cinquecentomila) il massimale per danni a terzi stabilito dallo stesso art. 103 comma 7 del D.lgs n. 50/2016.

Articolo 6 - Consegna dei lavori

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

La consegna dei lavori avverrà entro i termini previsti dal D.lgs n. 50/2016.

Qualora l'Ente appaltante lo ritenesse opportuno, potrà autorizzare la consegna sotto le riserve di legge o disporre la consegna frazionata dei lavori. In tal caso l'inizio verrà attestato con più verbali successivi e provvisori e la data legale della consegna, valida a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **giorni 45** (*quarantacinqu*) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi dei giorni, nella misura delle normali previsioni, per andamento stagionale sfavorevole.

L'avvenuta ultimazione dovrà essere immediatamente comunicata dall'Impresa per iscritto al Direttore dei Lavori al fine di consentirgli le necessarie verifiche.

La pena pecuniaria di cui all'art. 113-bis comma 2 del D.lgs n. 50/2016, rimane stabilita nella misura dello 1,0 per mille dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Articolo 7 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare avanzamento dei lavori o per motivi di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori, nel primo caso, o il Responsabile del procedimento, nel secondo, ordinano la sospensione e la ripresa dei lavori secondo i modi e tempi previsti dall'art. 107 del D.lgs n. 50/2016.

Articolo 8 - Proroghe

L'Appaltatore che, per cause da lui non dipendenti, non possa ultimare i lavori in tempo utile, potrà richiedere la proroga nei modi e tempi previsti dal D.lgs n. 50/2016.

Articolo 9 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs n. 50, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di **euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00)**.

Gli importi da corrispondere saranno calcolati ad avvenuta esecuzione delle specifiche lavorazioni al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, secondo le specifiche dell'art. 43, commi 6 e 7 dello stesso DPR.

- a) Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sarà corrisposto proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori.
- b) Ai sensi dell'art. 180 c. 5 del Regolamento 207/2010, non sarà corrisposto alcun compenso per i materiali giacenti a piè d'opera.
- c) L'Appaltatore non avrà diritto alla corresponsione degli interessi per eventuali ritardi nel pagamento delle rate d'acconto conseguenti ai tempi di erogazione delle rate di finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.
- d) Il termine per la redazione dello stato d'avanzamento dei lavori è fissato in giorni quarantacinque

decorrenti dalla data di raggiungimento dell'importo previsto, che l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla D.L. La mancata comunicazione interrompe la decorrenza del termine di cui sopra.

e) Il termine per l'emissione del certificato di pagamento è fissato in giorni trenta decorrenti dalla redazione dello stato d'avanzamento lavori da parte del D.L.

f) Il termine per il pagamento della rata di saldo lavori è fissato in giorni novanta decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 11 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12 - Forma delle polizze fidejussorie

Le polizze fidejussorie che dovranno essere presentate a garanzia dei lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere costituite con le modalità stabilite dal bando di gara.

Articolo 13 - Subappalto

Sarà consentito ricorrere al subappalto di opere nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti leggi ed in particolare dall'art. 18 della Legge n. 55 del 19.03.1990, dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tal fine la ditta Appaltatrice dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti e l'importo dei lavori da subappaltare o dare in cottimo. Allegata a tale richiesta la ditta Appaltatrice dovrà trasmettere:

- dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

In caso di subappalto o cottimo debitamente autorizzato, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- trasmettere, all'Amministrazione appaltante e al Direttore dei Lavori, copia autenticata del contratto di subappalto entro venti giorni dalla data del contratto stesso;
- indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi delle Ditte subappaltatrici, l'iscrizione all'Albo e l'importo subappaltato;

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90, corrisponderà direttamente ai

subappaltatori l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, in occasione del pagamento dei certificati di acconto e dello stato finale, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'appaltatore, in merito alla specificazione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, trasmetterà la stima dei lavori da questi eseguiti oltre alle relative fatture.

Articolo 14 - Categoria prevalente

Si riportano di seguito gli importi delle categorie prevalenti:

- Categoria prevalente OG3 importo lavori € 64.476,69

Articolo 15 - Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 16 - Visita di collaudo

La collaudazione dei lavori dovrà compiersi secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs n. 50/2016.

Articolo 17 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre ad oneri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi dei quali si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco:

1. Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti segreteria ecc.).
2. Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione, circa l'accettazione dei materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico in genere e dei manufatti in particolare che venissero ordinate dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.
3. L'osservanza delle norme in applicazione al vigente regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo di cui al D.M. 10-8-2012 n.161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012, n. 221.
4. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché per le operazioni di consegna.
5. Il provvedere ai tracciamenti del tracciato stradale, curve comprese, fra i relativi vertici e a tutti i tracciamenti di dettaglio dell'asse stradale, alle sezioni stradali ed alle opere in genere.

6. L'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Impresa si obbliga infine ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
7. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio di Direzione Lavori un programma esecutivo nel quale siano indicate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori e le date di raggiungimento degli importi previsti per l'emissione dei certificati di pagamento.
8. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia e di essere in regola con gli Enti Assicurativi e Assistenziali. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non avrà luogo sino a quando non sarà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti citati l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.
9. Il fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in mancanza, all'acquisizione di tali notizie vi provvederà la Direzione dei Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate all'Impresa negli stati d'avanzamento.
10. Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni indicanti l'opera,

secondo il tipo e le dimensioni previste dall'art. 18 della L. n° 55/90.

11. Il conservare le vie, i passaggi, anche privati e gli accessi ai fondi che venissero interessati per la costruzione della strada, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali, nonché i transiti già aperti su tratti di strada ai quali si sovrapponesse la nuova strada in costruzione o sistemazione. Inoltre, il provvedere all'uopo a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle indennità di occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio. L'Ente appaltante, qualora esista la possibilità di percorsi alternativi ed a parere esclusivo e nell'interesse dello stesso, ciò sia ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di interdire al pubblico transito quei tratti di strada che, per fatti legati ai lavori da eseguirsi o per l'intenso volume di traffico, presentino situazioni di pericolo per i veicoli in transito. L'Impresa avrà, in tal caso, l'onere della segnalazione delle deviazioni con segnaletica regolamentare per tutto il tempo necessario.
12. Il provvedere allo smacchiamento generale, inclusi taglio alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi e lo smaltimento in discariche autorizzate.
13. Il deposito della denuncia di costruzione delle opere in cemento armato in analogia a quanto previsto D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*
14. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico secondo quanto previsto dalle norme del codice stradale vigente e secondo quanto la Direzione dei Lavori disporrà. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in presenza di traffico, l'Impresa dovrà predisporre un apposito progetto nel quale dovrà essere indicata espressamente tutta la segnaletica, conforme a quanto previsto dal codice della strada, da apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva responsabilità dell'Impresa, il progetto dovrà essere presentato alla D.L. per ottenerne la preventiva approvazione. L'Impresa è altresì tenuta alla verifica giornaliera della segnaletica, al ripristino di eventuali mancanze e manomissioni da parte di terzi.
15. L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.
16. Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendenti.
17. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalla zona interessata dalla esecuzione delle opere d'arte e dalle cave di prestito.
18. La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si

- verifichino negli scavi, ai rinterrati, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
19. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.
20. Le spese per l'assistenza al collaudo finale ed eventuali collaudi in corso d'opera, comprese esecuzione di prove di carico, prelievi di materiali, analisi di laboratorio.
21. L'Impresa è tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a predisporre e presentare per conto dell'Ente appaltante, la domanda corredata di ogni disegno, calcolo, relazione ed altro, per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessarie da parte di Amministrazioni o Enti gestori dei servizi, eventualmente interessati dalle opere oggetto del contratto (ad esempio FF.SS., ANAS, Provincia, Comuni, Genio Civile, Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, ESAF, Comandi Militari, Demanio, ecc.);
22. Per procedere alla regolarizzazione delle autorizzazioni necessarie per risolvere le interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi, tubi, canali, linee elettriche, ecc., l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione l'importo dei preventivi notificati dagli Enti interessati e, ottenutane l'approvazione e l'autorizzazione formali da parte dell'Amministrazione, prestare eventuali fidejussione assicurative, anticipare il versamento delle somme richieste, dei depositi cauzionali, degli indennizzi. L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L'Impresa dovrà tenere conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 18 - Dichiarazioni dell'appaltatore.

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovrà consegnare all'Ente Appaltante le seguenti documentazioni e dichiarazioni:

- *Il nominativo del proprio Direttore Tecnico e del Direttore del Cantiere* che dovrà essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dagli incaricati.
- *Il nominativo del proprio Direttore di cantiere.*
- *Il nominativo del proprio legale rappresentante.* Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto dovrà nominare un proprio rappresentante locale. Tale Rappresentante dovrà avere la capacità e

l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

In mancanza di presentazione della documentazione sopraddetta, pur decorrendo i termini per l'ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere iniziati.

Inoltre, in presenza di impianti di cui all'art.1 della Legge 5 marzo 1990, n°46, l'Appaltatore dovrà impegnarsi:

- ad affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt.2-3-4 e 5 della legge medesima;
- a pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- a garantire l'impiego di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle disposizioni dell'art.6;
- a pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt.9 e 13 della legge 46/90.

Articolo 19 - Attraversamenti di servizi pubblici

Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici e telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneggiati; a sua cura e spese egli dovrà, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno provocato dai lavori a dette opere sotterranee anche se non accertate preventivamente in sede dei tracciati, rimanendo obbligato ad eseguire al più presto le necessarie riparazioni sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni gravame. In particolare tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno opere sotterranee non preventivamente accertate dall'Impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto stabilito tassativamente che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.

Tutti gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato

rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosità o da particolari cautele da adottare nel corso dei lavori che si potessero presentare per l'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell'incontro di fogne, tubazioni di acqua e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici o telegrafici, sia fuori che dentro l'abitato, sono considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie e pertanto l'Appaltatore non potrà reclamare il risarcimento di alcun compenso.

Articolo 20 - Manutenzione delle opere sino al collaudo

L'Appaltatore dovrà provvedere sino al collaudo alla manutenzione ordinaria di tutte le opere e del piano stradale, incluso lo sgombero delle frane nei limiti precisati dal presente Capitolato e la falciatura dell'erba sulle aree di pertinenza stradale di nuova costruzione e ciò anche dopo l'apertura della strada al pubblico transito, la quale avverrà, al più tardi, con la firma del verbale di ultimazione; per mantenere i passaggi esistenti, l'apertura al traffico potrà essere disposta anche prima dell'ultimazione per singole zone. Pertanto per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere e il collaudo, l'Assuntore è garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Tale manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

L'assuntore è responsabile dei danni, dissesti, cedimenti e deformazioni che dovessero verificarsi nel corpo stradale, nei rilevati, nella soprastruttura e pavimentazione, e non siano causati da forza maggiore; pertanto egli dovrà a sua cura e spese rimuovere e ricostruire la pavimentazione e tutti gli strati dissestati previa esecuzione delle dovute riparazioni e rettifiche.

All'atto del collaudo i manti di usura dovranno presentarsi in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, cedimenti e con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie.

Il loro spessore dovrà risultare esattamente conforme a quello ordinato ammettendosi una diminuzione massima per effetto del traffico di mm 1.

Per le prestazioni di cui sopra nulla sarà dovuto all'Appaltatore in quanto di tali oneri si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco.

Articolo 21 - Revisione prezzi

Non sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non potrà essere applicato il 1° comma art. 1664 Codice Civile.

Articolo 22 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore, che non fossero definite in via amministrativa durante il corso dei lavori in base agli artt. 205, 208 e 209 del D.lgs n. 50/2016, saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario, secondo i tempi e le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell'Art. 28 C.p.C., il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Oristano.

Articolo 23 - Varianti delle opere progettate

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore senza la formale disposizione del D.L. e senza la preventiva approvazione dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati. Nel caso in cui occorresse introdurre varianti al contratto in corso, queste sono ammesse per il miglioramento e il completamento dell'opera. Tali varianti saranno regolate dall'art. 106 del Codice.

Articolo 24 - Compenso per gli oneri a carico dell'Appaltatore

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i loro corrispettivi prezzi di appalto. L'Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti o no a suo carico, nessuno escluso od eccettuato.